

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione della fattispecie e) del § 8.4.3 Interventi di Adeguamento delle NTC18 di cui al D.M. 17/01/2018. (Rif. prot. int. n. 185)

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta dell'Area Geologia Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna, acquisita al prot. 24/05/2023.0507951.E, di esprimere un parere in merito agli argomenti in oggetto e, nello specifico, con riferimento alla fattispecie e) del § 8.4.3 delle NTC18 che riporta: “*L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: [omissis] e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, ed in particolare:*

- *se risultano ricadenti nella fattispecie e) quegli interventi che, pur in assenza di un cambio di classe d'uso così come definita al § 2.4.2 delle NTC18, prevedano un cambio di destinazione d'uso che porti ad una classe III ad uso scolastico. Ossia se, per esempio, sia necessario un intervento di adeguamento ( $\zeta_E \geq 0,80$ ) qualora si intenda inserire in un fabbricato la cui ultima funzione era tale da far rientrare la struttura nella classe d'uso III (non scolastica) un'attività scolastica;*
- *se si ricada nella fattispecie e) del § 8.4.3 delle NTC18 anche nei casi in cui vi sia una modifica alla classe d'uso in diminuzione, ossia, passando da classe IV a classe III ad uso scolastico.*

**Sentita** la Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (SOTeS);

### **Premesso**

che:

- l'adozione delle classi d'uso e dei rispettivi coefficienti d'uso CU risulta un concetto relativamente moderno e, di conseguenza, fatta salva l'esecuzione di recenti interventi nei quali il valore di CU è utilizzato per valutare il Tempo di Ritorno TR dell'azione sismica cui fare riferimento per le verifiche di sicurezza, non conduce ad obblighi diretti ed immediati sui livelli di sicurezza minimi da assicurare alle costruzioni esistenti (fatto salvo gli obblighi normativi di esecuzione delle verifiche di sicurezza di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003 per le Classi III e IV);
- il Capitolo C8 “Costruzioni Esistenti” della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 riporta:  
*Le costruzioni esistenti rappresentano certamente argomento particolarmente significativo nell'ambito dell'applicazione delle NTC. Rispetto al D.M.14 gennaio 2008 la norma riporta alcune modifiche la cui portata concettuale assume però particolare rilievo. L'importanza che le criticità locali assumono negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l'altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento. Tale maggiore attenzione si è anche tradotta in un diverso ordine di presentazione (le varie forme d'intervento sono ora elencate dalla meno alla più impattante, dalla riparazione e rafforzamento locale all'adeguamento), nella diversa definizione dell'intervento di adeguamento e nell'ampia considerazione dedicata*

*alla valutazione e riduzione del rischio sismico e, in special modo, nella maggiore attenzione prestata agli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità delle costruzioni esistenti.*

### **Considerato**

che:

- per l'applicazione della fattispecie e) del § 8.4.3 si devono verificare due condizioni, la prima che si apportino modifiche di classe d'uso e la seconda che tale modifica conduca ad una costruzione di classe d'uso III ad uso scolastico o classe IV;
- la classe d'uso è definita al cap. 2 "SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE" delle NTC18 con riferimento "...alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso" senza un legame diretto con le effettive destinazioni d'uso che possano essere riscontrate all'interno della medesima classe d'uso;
- al Cap. 8 delle NTC18, specifico per le "Costruzioni esistenti", viene evidenziata una particolare attenzione agli edifici in *Classe III ad uso scolastico*, trattandosi di un tipo di utenza particolarmente sensibile, non solo al § 8.4.3 (Intervento di adeguamento) oggetto del quesito, ma anche al § 8.4.2 (Intervento di miglioramento), imponendo agli interventi che ricadono in questa categoria un livello minimo di sicurezza pari a  $\zeta_E \geq 0,60$  nei casi di uso scolastico sottolineando, dunque, una differenziazione del livello di sicurezza da raggiungere in funzione della destinazione d'uso dell'immobile e, nel dettaglio, una maggiore attenzione rivolta all'uso scolastico;
- la fattispecie e) del § 8.4.3 non specifica che la variazione della classe d'uso debba essere considerata solamente in aumento dallo stato di fatto allo stato di progetto, ma riporta solamente le classi d'uso di progetto per le quali è necessario l'adeguamento;

### **Ritenuto**

che,

- l'indicazione in norma di una particolare destinazione d'uso ricadente nella classe d'uso III contemplata nella fattispecie e) del § 8.4.3 sia da valutare a prescindere dalla classe d'uso del fabbricato nello stato di fatto;
- risulti evidente come la normativa richieda un maggiore livello di sicurezza per edifici la cui destinazione d'uso sia quella scolastica;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Marco Savoia, all'unanimità dei presenti

### **è del parere**

che si ricada nella fattispecie e) del § 8.4.3 delle NTC18 (obbligo di adeguamento  $\zeta_E \geq 0,80$ ) qualora lo stato di progetto preveda una *classe d'uso III ad uso scolastico* a prescindere dalla classe d'uso del fabbricato allo stato di fatto, ovvero anche nel caso di fabbricati esistenti che allo stato di fatto siano già inquadrabili in classe d'uso III (non ad uso scolastico) o in classe d'uso IV.

  
Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico  
(Prof. Ing. Marco Savoia)